

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 19 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Diana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Iannuccilli, La Malfa, Lazzari, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Antonio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Castagnetti, Ceremigna, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Diana, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, Iannuccilli, La Malfa, Lazzari, Lumia, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Ma-

stella, Mattarella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Pacini, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ricciotti, Rizzo, Rosso, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vendola, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 febbraio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GAZZARA: « Modifiche agli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale in materia di riparazione per ingiusta detenzione » (3686);

BATTAGLIA ed altri: « Disposizioni per l'attivazione di contratti di formazione lavoro per i medici specializzandi » (3687).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 18 febbraio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

MARIO PEPE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchie-

sta sulle spese nel settore sanitario » (doc. XXII, n. 12).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione in progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CATANOSO ed altri: « Disposizioni concernenti l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime dei reati » (3428) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione del Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001 (3593) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XI.*

IV Commissione (Difesa):

RAMPONI: « Estinzione degli assegni di pensione e degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare conferiti agli ex militari già dipendenti dalla cessata Amministrazione italiana dell'Eritrea, mediante liquidazione di una somma una tantum » (3554) *Parere delle Commissioni I, III e V.*

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettere del 13 febbraio 2003, ha trasmesso quattro note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Commissione RIZZI ed altri n. 0/1984/IV/4 e TUCCI ed altri n. 0/1984/IV/5, accolti dal Governo nella seduta della IV Commissione del 28 novembre 2001 e agli ordini del giorno in Assemblea COSSIGA ed altri n. 9/1984/41, accolto come raccomandazione e RAMPONI ed altri n. 9/1984/102, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernenti la perequazione del trattamento giuridico ed economico delle Forze armate e di polizia.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni I (Affari costituzionali) e IV (Difesa), componenti per materia.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera in data 17 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione, riferita all'anno 2001, sull'andamento del processo di trasformazione dell'Ente poste italiane e sullo stato di attuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto (doc. CXIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

**Comunicazione
di una nomina ministeriale.**

Il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in data 11 febbraio 2003, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Aldo COSENTINO a commissario straordinario dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

Tale comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 18 febbraio 2003, pagina 84, prima colonna, sesta riga, dopo il nome: Coronella, aggiungere il seguente: Lucchese.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL PLURALISMO NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI E DI QUELLE NAZIONALI DI TELEVENDITA (3007) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI E BIANCHI CLERICI; LUSETTI E MERLO (1377-2200)

(A.C. 3007 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3007 – Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3007 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

« CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA »

2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:

« CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

ART. 11-bis.

(Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

ART. 11-ter.

(Definizioni).

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per « emittente radiofonica e televisiva locale », ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per « programma d'informazione », il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per « programma di comunicazione politica », ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni;

ART. 11-quater.

(Tutela del pluralismo).

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento delle emittenti radiofoniche e televisive locali presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono es-

sere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. Le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2, tenuto conto dei pareri previsti dal medesimo comma 2, sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con de-

creto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni.

ART. 11-*quinquies*.

(*Vigilanza e poteri dell'Autorità*).

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari ed attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

ART. 11-*sexies*.

(*Norme regolamentari ed attuative dell'Autorità*).

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente capo.

ART. 11-*septies*.

(*Efficacia delle disposizioni di cui al capo I per le emittenti locali*).

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8».

3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

« CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI »

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 7. Mascia.

Al comma 2, sostituire il capoverso ART. 11-bis con il seguente:

ART. 11-bis. — 1. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle emittenti locali, la Federazione nazionale della stampa e l'Ordine dei giornalisti, redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo regolamento che, fermi restando gli obiettivi della parità di trattamento, dell'obiettività e della completezza dell'informazione previsti dalla presente legge, contenga direttive tese a dare nuova attuazione alla medesima legge, per la parte riguardante le emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni previste dal presente Capo sono applicate a tutti i soggetti concessionari, licenziatari o autorizzati alle trasmissioni radiotelevisive di natura circolare.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere i capoversi ART. 11-ter, ART. 11-quater, ART. 11-quinquies, ART. 11-sexies e ART. 11-septies;

sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 8. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.

* **1. 1.** Pisicchio.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.

* **1. 5.** Rotundo, Sasso, Piglionica, D'Alema, Rossiello, Nicola Rossi, Bonito, Caldarola, Folena.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.

* **1. 13.** Lettieri, Carbonella.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.

* **1. 17.** Di Gioia.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali, queste ultime.

* **1. 26.** Tarantino, Lazzari, Amoruso, Sardelli, Canelli, Riccio, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere la seguente: nazionali.

1. 20. Lusetti.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che rappresentino almeno il cinque per cento con le seguenti: internazionali, con rappresentanza in Italia, e nazionali, queste ultime che rappresentino almeno il cinque per cento, così come specificato nel comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il cinque per cento, di cui al comma 2, può essere quantificato, alternativamente, sul numero totale delle emittenti televisive o radiofoniche locali legiti-

timamente operanti, oppure sull'ascolto globale delle stesse, considerando l'ascolto minuto medio Auditel per le televisioni e l'ascolto ieri Audiradio per le radio.

* **1. 12.** Lettieri, Molinari, Carbonella.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che rappresentino almeno il cinque per cento con le seguenti: internazionali, con rappresentanza in Italia, e nazionali, queste ultime che rappresentino almeno il cinque per cento, così come specificato nel comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il cinque per cento, di cui al comma 2, può essere quantificato, alternativamente, sul numero totale delle emittenti televisive o radiofoniche locali legittimamente operanti, oppure sull'ascolto globale delle stesse, considerando l'ascolto minuto medio Auditel per le televisioni e l'ascolto ieri Audiradio per le radio.

* **1. 16.** Di Gioia.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che rappresentino almeno il cinque per cento con le seguenti: internazionali, con rappresentanza in Italia, e nazionali, queste ultime che rappresentino almeno il cinque per cento, così come specificato nel comma 2-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il cinque per cento, di cui al comma 2, può essere quantificato, alternativamente, sul numero totale delle emittenti televisive o radiofoniche locali legittimamente operanti, oppure sull'ascolto

globale delle stesse, considerando l'ascolto minuto medio Auditel per le televisioni e l'ascolto ieri Audiradio per le radio.

* **1. 25.** Tarantino, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: quindici per cento.

1. 21. Carbonella.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque per cento con le seguenti: dieci per cento.

1. 22. Lusetti.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste.

* **1. 2.** (Testo modificato nel corso della seduta) Pisicchio.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo (medio) o radiofonico di queste.

* **1. 14.** (Testo modificato nel corso della seduta) Lettieri, Carbonella.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o tele-

visive locali o dell'ascolto globale televisivo (medio) o radiofonico di queste.

* **1. 18.** (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste.

* **1. 27.** (Testo modificato nel corso della seduta) Tarantino, Lazzari, Amoruso, Sardelli, Canelli, Riccio, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: delle emittenti radiofoniche e televisive locali con le seguenti: del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste.

* **1. 9.** (Testo modificato nel corso della seduta) Mascia, Giordano.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.

** **1. 6.** Rotundo, Sasso, Piglionica, D'Alema, Rossiello, Nicola Rossi, Bonito, Caldarola, Folena.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.

** **1. 3.** Pisicchio.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.

** **1. 10.** Mascia, Giordano.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.

** **1. 15.** Sinisi, Molinari, Meduri, Lettieri, Carbonella.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.

** **1. 19.** Di Gioia.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: e le organizzazioni internazionali, con rappresentanza in Italia, delle emittenti televisive e radiofoniche.

** **1. 28.** Tarantino, Lazzari, Amoruso, Sardelli, Canelli, Riccio, Blasi, Tucci, Maggi, Antonio Pepe, Vitali, Villani Miglietta.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: televisive locali aggiungere le seguenti: , la Federazione nazionale della stampa e l'Ordine nazionale dei giornalisti.

1. 4. Leoni, Boato, Lusetti.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, dopo le parole: i pareri aggiungere le seguenti: della Federazione nazionale della stampa, dell'Ordine nazionale dei giornalisti e.

1. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: organizzazioni aggiungere le seguenti: internazionali con rappresentanza in Italia o nazionali.

1. 11. Mascia, Giordano.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 4, primo periodo, premettere le parole: La Federazione nazionale della stampa, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e.

1. 32. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: delibera aggiungere le seguenti: , sentiti i comitati regionali per le comunicazioni,

1. 23. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quater, comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto dei pareri espressi.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: , tenuto conto dei pareri previsti dal medesimo comma 2.

1. 33. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso ART. 11-quinquies, comma 1, dopo le parole: L'Autorità aggiungere le seguenti: , avvalendosi dei comitati regionali per le comunicazioni.

1. 24. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quinquies, comma 2, primo periodo, dopo le parole: In caso di accertamento aggiungere le seguenti: , con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 10.

1. 29. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 2, capoverso ART. 11-quinquies, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'Autorità aggiungere le seguenti: , sentito il parere del comitato regionale per le comunicazioni competente per territorio.

1. 30. Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

(A.C. 3007 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3007 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'arti-

colo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « o a pagamento »;

b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;

c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: « la denominazione “messaggio autogestito gratuito” o “messaggio autogestito a pagamento” e »;

d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo;

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;

f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: « e locali »;

g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: « da 3 a 7 » sono sostituite dalle seguenti: « 3 e 4 »;

h) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: « o a pagamento ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Definizioni).

Sopprimerlo.

2. 1. Mascia.

(A.C. 3007 – Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3007 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

(Tutela del pluralismo).

Sopprimerlo.

3. 1. Mascia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 4. – 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. 01. Governo.

(Approvato)

PROPOSTA DI LEGGE: FANFANI E CASTAGNETTI: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI OMISSIONE DI SOCCORSO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DALLA II COMMISSIONE DEL SENATO) (2026-B)

(A.C. 2026 – Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2026-B – Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da

determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti »;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da

prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI »;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

2. 1. Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni.

Al comma 1, lettera c), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.

2. 2. Siniscalchi, Finocchiaro, Carboni.

*MOZIONI CRISTALDI ED ALTRI N. 1-00145 E
FRANCI ED ALTRI N. 1-00160 SULLA PESCA*

(Sezione 1 - Mozioni)

La Camera,

premessi che:

il recente sequestro da parte della guardia di finanza di Palermo di ben 24 tonnellate di vongole surgelate provenienti dal Vietnam ha evitato che fosse minacciata la salute dei cittadini consumatori, a causa della violazione delle misure sanitarie;

il nostro Paese importa circa 5 milioni di prodotto ittico al giorno nonostante gli 8 mila chilometri di costa presenti;

l'importazione di prodotto ittico è in continuo aumento, mentre gli operatori italiani della pesca sono costretti ad affrontare il mercato con mezzi tecnologicamente vetusti;

la flotta peschereccia italiana vanta, ormai da anni, il triste primato della maggiore vetustà in Europa;

il sistema dei mercati ittici è ancora fermo ai metodi di commercializzazione in auge negli anni cinquanta;

la politica comunitaria appare sempre più orientata alla protezione di sistemi di pesca lontani da quelli usati nel Mediterraneo e appare necessario ripristinare la politica del riposo biologico per assicurare il ripopolamento ittico e la continuazione di un mestiere, quello del pescatore, che dura da millenni;

impegna il Governo

ad indire una conferenza nazionale sulla pesca con il coinvolgimento delle regioni,

delle organizzazioni armatoriali, di quelle dedite alla commercializzazione e di quelle sindacali, al fine di giungere alla definizione di un progetto strategico di difesa e di rilancio del settore pesca, che, tra l'altro, preveda:

a) l'ammodernamento della flotta peschereccia;

b) la modernizzazione del sistema di commercializzazione e di distribuzione del prodotto ittico;

c) nuovi sistemi di controllo sanitario, soprattutto per il prodotto importato dal nostro Paese;

d) l'abbattimento delle barriere burocratiche che assorbono tempo e denaro, che potrebbero essere utilizzati diversamente per la migliore rendita delle imprese;

e) una politica di cooperazione con i Paesi rivieraschi per l'incentivazione di società miste e per concordare una politica comune di tutela del patrimonio ittico;

f) l'adozione di sistemi per una maggiore tutela della vita in mare.

(1-00145) « Cristaldi, La Russa, Angela Napoli, Lamorte, Marinello, Scaglia, Catanoso, Malgieri, Briguglio, Cola, Gironda Veraldi, Onnis, Porcu, Mario Pepe, Cannella, Bocchino, Lo Presti, Saglia, Maceratini, Carrara, Messa, Coronella, Bellotti, Arrighi, Lisi, La Starza, Meroi, Fatuzzo, Buontempo, Antonio Pepe, La Grua, Paolone, Anedda, Castellani ».

(23 gennaio 2003)

La Camera,

premessi che:

il settore della pesca e dell'acquacoltura vive ormai da tempo un processo di profonda ristrutturazione e riorganizzazione, sollecitata dalle scelte politiche dell'Unione europea che hanno suscitato non poche perplessità nel settore;

la legge finanziaria per il 2003, per il secondo anno consecutivo, ha ignorato completamente il settore, operando una significativa riduzione delle risorse, passando dai 118 miliardi di vecchie lire ai 93 per l'annualità 2003, e riducendo ulteriormente gli stanziamenti per il futuro, fino al loro azzeramento nel 2005 per quanto riguarda le spese di investimento del VII piano triennale (tabella F);

gli impegni assunti dal Governo in sede di discussione della legge finanziaria sull'estensione degli sgravi fiscali e previdenziali contenuti nella legge n. 30 del 1998 alle attività che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari non hanno trovato concretizzazione ed ancora incerta è la possibilità di utilizzo per la pesca costiera, mentre la stessa legge finanziaria per il 2003 ha esteso positivamente i medesimi benefici al cabotaggio;

l'accesso del settore al credito di imposta, ai fondi per lo sviluppo delle qualità e del rafforzamento della filiera agroalimentare attraverso i contratti di programma è stato escluso dalla legge finanziaria per il 2003: unico settore che, fino ad oggi, non ha usufruito di queste opportunità, benché siano stati presentati progetti allo stato ancora giacenti presso il ministero delle attività produttive;

la gestione delle misure relative al fermo di pesca stanno incontrando forti ritardi ed incertezze nei pagamenti degli indennizzi per il 2001, mentre per il 2002 la dotazione finanziaria disponibile è stata ridotta del cinquanta per cento dal decreto cosiddetto « taglia-spese », a fermo già effettuato e per il 2003 il tema dell'arresto temporaneo non è ancora stato neppure affrontato;

le misure a favore dell'ammodernamento della flotta peschereccia assunte nella legge finanziaria per il 2002 per l'installazione di *blue box* hanno escluso tutte le imbarcazioni al di sotto dei diciotto metri, che rappresentano la maggioranza della flotta peschereccia nazionale, quando a decorrere dal 1° gennaio 2005 l'obbligo delle *blue boxes* sarà esteso a tutte le unità da pesca di lunghezza superiore a 15 metri;

le misure previste dalla legge di orientamento volte a qualificare il settore non sono state rifinanziate, in attesa del settimo piano triennale del quale non si conoscono ad oggi i contenuti;

i ritardi accumulati per la stesura del settimo piano triennale della pesca, slittato al dicembre 2003, e la mancanza di indirizzi strategici creano grande preoccupazione nel settore;

il provvedimento relativo alle reti derivanti continua a creare forti tensioni per l'insufficienza delle risorse destinate agli indennizzi e per l'assenza di iniziative concrete di riconversione e di ricerca di soluzioni in grado di poter salvaguardare un patrimonio economico ed umano rilevante per l'economia di alcune regioni del Paese;

il problema delle ferettare (un sistema di pesca concesso anche alle spadare in riconversione) che interessa centinaia di imprese, soprattutto nel Mezzogiorno, è attualmente sottoposto a limitazioni eccessive che lo rendono infruttuoso e ne impediscono di fatto l'operatività, mentre sarebbe sufficiente ricondurre le regole a quelle già vigenti a livello europeo (regolamento comunitario n. 894 del 1997);

i regolamenti approvati a fine anno in sede comunitaria (nn. 2369, 2370, 2371), che comunque sanciscono la fine degli aiuti comunitari per l'ammodernamento della flotta nel 2005 e, più in generale, la riforma della politica comune della pesca con il preventivo piano d'azione per il mediterraneo, se da un lato compiono un passo in avanti nel riconoscimento positivo della specificità dell'area, dall'altro abbisognano